



GIURISPRUDENZA

FALLIMENTARE - RESTRUCTURING - CONCORDATO PREVENTIVO

06/11/2019

Individuazione del dies a quo del termine di decadenza dell'azione di risoluzione del concordato preventivo

Francesca Gavoglio, dottoressa di ricerca in diritto d'impresa presso l'Università Bocconi e avvocato presso Fivelex Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14601 - Pres. Scaldaferrì, Rel. Vella

Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di Rassegna di Giurisprudenza Fallimentare organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Nella sentenza in esame la Cassazione si è pronunciata sulla questione se il *dies a quo* del termine annuale per la proposizione della domanda di risoluzione del concordato preventivo da parte dei creditori, coincidente – ai sensi dell'art. 186, terzo comma, L.f. – con la «scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato», possa essere anticipato al momento in cui risulti in modo evidente la sopravvenuta impossibilità di soddisfare i creditori nei termini di cui alla proposta di concordato omologata.

A tal riguardo, la Suprema Corte pone una distinzione tra il criterio diretto alla valutazione dei presupposti per la risoluzione del concordato e quello diretto alla individuazione del *dies a quo* del termine di un anno per la proposizione della relativa domanda di risoluzione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186 L.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione per l'impossibilità di soddisfare i creditori nella misura promessa, sempre che non si tratti di un inadempimento di scarsa importanza. Tale condizione - osserva la Suprema Corte - ben potrebbe verificarsi anche prima della scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato; ciò, tuttavia, non implica che il «termine decadenziale di cui dispongono i creditori per far valere la risoluzione del concordato sia abbreviato (*contra creditorem*) rispetto al dato normativo chiaro e inequivocabile» di cui all'art. 186, terzo comma, L.f. e anticipato al momento in cui si verifichi la predetta condizione.

INVIACI LA TUA SENTENZA

Copyright Dirittobancario.it